




LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

- [Nozione](#)
- [Finalità](#)
- [Ambito soggettivo di applicazione](#)
- [Ambito oggettivo di applicazione](#)
- [Forma](#)
- [Durata](#)
- [Trattamento economico](#)
- [Disciplina previdenziale](#)
- [Provvedimenti di attuazione](#)
- [Transizione](#)

Legenda

	Contenuto
	Precisazioni
	Riferimenti normativi

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO			
	CONTENUTO	PRECISAZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Nozione	Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.		Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 4; Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70-74.
Finalità	La disciplina del contratto di lavoro occasionale accessorio persegue due finalità: 1. far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni lavorative tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione; 2. favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.		
Ambito soggettivo di applicazione	-Disoccupati da oltre un anno; -Casalinghe, studenti, pensionati; -Disabili e soggetti in comunità di recupero; -Lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.	La norma individua esplicitamente le categorie di lavoratori che possono svolgere queste prestazioni. Benché il decreto legislativo non indichi espressamente i soggetti a favore dei quali potrà essere prestata l'attività si può ritenere sulla base di quanto stabilito dalla legge delega che la prestazione dovrà essere effettuata a favore delle famiglie e degli enti senza fine di lucro o, in generale, di soggetti non imprenditori nell'esercizio della propria attività. Non sono considerate prestazioni di natura occasionale le prestazioni rese, nel settore agricolo, da parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero rese per ragioni di solo aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale, rese senza corresponsione di compensi o esclusivamente con il rimborso delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.	art. 71, co. 1, d.lgs 276/2003.

Ambito oggettivo di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap - Insegnamento privato supplementare - Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti - Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli - Collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. 	<p>Il legislatore non specifica espressamente le mansioni a cui il lavoratore potrà essere adibito. In ragione della lata definizione di lavoro domestico, in esso potrebbero essere ricomprese diverse prestazioni (es. il dog-sitting).</p>	<p>art. 70, d.lgs 276/2003.</p>
Forma	<p>La forma è libera.</p>		
Durata	<p>Il rapporto di lavoro occasionale non potrà avere una durata complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare anche con più committenti.</p>		<p>Art. 4, l. 30/2003; art. 70, comma 2, d.lgs 276/2003.</p>
Trattamento economico	<p>Il trattamento economico non potrà superare i 3 mila euro annuali per lavoratore. È inoltre prevista una particolare procedura per la liquidazione del corrispettivo. I lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro del valore nominale di 7,5 euro acquistati, dai beneficiari, presso le rivendite autorizzate. Una volta goduta la prestazione il beneficiario consegna a titolo di compenso uno o più buoni al lavoratore che, successivamente, li presenterà ai centri autorizzati per la loro conversione in denaro contante al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.</p>	<p>Il trattamento economico del lavoratore diventa, nella previsione del lavoro occasionale, un importante elemento qualificante della fattispecie stessa.</p> <p>Procedura per la fruizione di buoni lavoro:</p> <p>I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati. A seguito di detta comunicazione ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.</p>	<p>art. 71, co. 2 e art. 72, d.lgs 276/2003.</p>

<p>Disciplina previdenziale</p>	<p>Ogni buono del valore di 7,5 euro è comprensivo di 1 euro di contribuzione INPS, 0,5 euro come premio assicurazione INAIL, 0,2 euro sono trattenuti dall'ente autorizzato a titolo di rimborso spese.</p>	<p>INPS e l'INAIL stipuleranno una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio. Tale attività verrà attuata altresì al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico.</p>	<p>Art. 72, co. 3, art. 73, d.lgs. 276/2003.</p>
<p>Provvedimenti di attuazione</p>	<p>Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.</p>	<p>Art. 72, co. 5, d.lgs. 276/2003.</p>	
<p>Transizione</p>	<p>La disciplina del lavoro occasionale accessorio ha carattere sperimentale per 18 mesi, decorso tale termine il Ministro del Lavoro e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative sul piano nazionale procederanno ad una verifica dei risultati, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ne riferirà al Parlamento, entro tre mesi, al fine di valutare il proseguimento della vigenza. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.</p>	<p>Art. 73, co. 2, d.lgs. 276/2003.</p>	